

- 12nni. **32015 R 1727**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1727 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 17).
- 12nnj. **32015 R 1728**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1728 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva l'IPBC come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 21).
- 12nnk. **32015 R 1729**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1729 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il sorbato di potassio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 24).
- 12nnl. **32015 R 1730**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1730 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il perossido di idrogeno come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 27).
- 12nnm. **32015 R 1731**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1731 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva la medetomidina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 33).
- 12nnn. **32015 D 1736**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1736 della Commissione, del 28 settembre 2015, che non approva il triflumuron come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 56).
- 12nno. **32015 D 1737**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione, del 28 settembre 2015, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 58).»

#### Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1726, (UE) 2015/1727, (UE) 2015/1728, (UE) 2015/1729, (UE) 2015/1730 e (UE) 2015/1731 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/1736 e (UE) 2015/1737 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

